

## Art 13bis

### Promozione del diritto al gioco

1. La Regione **riconosce** il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza o condizione economica e sociale. A tal fine valorizza le esperienze attive sia di gioco libero che di gioco organizzato, favorendo progettazione partecipata, accessibilità e inclusione, anche attraverso iniziative sperimentali.
2. La Regione **riconosce** il giorno 11 giugno quale Giornata Internazionale del Gioco, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in applicazione dell'art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che sancisce il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alle attività ricreative.
3. La Regione **sostiene** gli enti locali, per favorire progettazione di attività ed uso di spazi che permettano a bambine e bambini di muoversi autonomamente e in sicurezza, nonché per l'utilizzo di aree scolastiche negli orari liberi dall'insegnamento, per promuovere attività ludiche, favorendo il rapporto con le Autonomie scolastiche e le Associazioni del territorio.